

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. II
n. 16

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

**d’iniziativa dei senatori SANTANGELO, BUCCARELLA, MORRA,
GIARRUSSO, FUCKSIA, AIROLA, CAPPELLETTI, BATTISTA,
BULGARELLI, CASTALDI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, LEZZI,
LUCIDI, MARTELLI, SERRA, MARTON, MORONESE, MUSSINI,
NUGNES, PAGLINI e PUGLIA**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 2013

—————

**Modifiche agli articoli 41, 113, 117 e 118 in materia di abolizione
della votazione a scrutinio segreto**

—————

ONOREVOLI SENATORI. – La presente proposta di modifica del Regolamento è volta alla abolizione di un metodo di votazione arcaico, basato su presupposti che non trovano più ragione – né logica, né fattuale – nel Parlamento contemporaneo: la votazione a scrutinio segreto.

Nel corso della storia repubblicana, il voto segreto in Parlamento veniva utilizzato, con sempre maggiore frequenza, per una molteplicità di fini diversi, ma quasi mai *davvero* a tutela dell'autonomia di espressione nel voto di parlamentari a fronte di vere o presunte prevaricazioni altrui, di tipo sia partitico sia governativo.

Peraltro, la delimitazione del voto segreto in Parlamento è stata raggiunta soltanto nel 1988, dopo una amplissima discussione durata più di un secolo. In tutte le costituzioni democratiche è, non a caso, proclamata la visibilità del mandato parlamentare come forma sia di controllo sia di trasparenza della vita politica. Nel nostro ordinamento il voto segreto ha, invece, rappresentato lo strumento attraverso cui si è sviluppato il trasformismo parlamentare determinando, nei fatti, un «divorzio tra sistema politico e responsabilità».

È, pertanto, opportuno ritenere che lo scrutinio segreto non solo deresponsabilizza il parlamentare, ma favorisce il potere di pressione dei più disparati gruppi di interesse; segnatamente, inoltre, esso impedisce

agli elettori di giudicare e valutare i propri rappresentanti: ponendosi dunque in contrasto sia con il supremo principio della sovranità popolare, che è alla base della nostra Costituzione repubblicana, sia con quello della trasparenza del processo decisionale pubblico.

Nel solco dell'articolo 64 della Costituzione, che presuppone che in un sistema di democrazia parlamentare la regola è la pubblicità ed il segreto è l'eccezione, si inserisce la presente proposta modificativa, anche perché il procedimento decisionale muta radicalmente a seconda che esso si svolga in modo palese ovvero segreto.

Anche con specifico riguardo alla votazione per scrutinio segreto concernente le «persone», occorre stigmatizzare la sua notevole inadeguatezza, stante il concreto rischio della loro inevitabile ed inopportuna politicizzazione, direttamente dipendente dalle ripartizioni politiche prestabilite.

La votazione palese obbligatoria mira, dunque, a conferire compiutezza al regime di democrazia parlamentare, rendendo trasparente, giudicabile e rintracciabile il rapporto tra elettori ed eletti, nelle varie forme in cui si dipana l'attività del Senato della Repubblica.

Per i motivi esposti nella presente relazione si auspica, quindi, un celere esame della presente proposta di modificazione del Regolamento del Senato.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**

Art. 1

(Modifica all'articolo 41)

1. All'articolo 41, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per le votazioni nominali – che si svolgono con le modalità indicate nei commi 1 e 2 dell'articolo 116 – è richiesta la domanda di tre Senatori».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 113)

1. L'articolo 113 è sostituito dal seguente:

«Art. 113. - (*Modi di votazione*). – 1. I voti in Assemblea sono espressi per alzata di mano o per votazione nominale. Le votazioni nominali sono effettuate con scrutinio simultaneo o con appello.

2. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che quindici Senatori chiedano la votazione nominale. La relativa richiesta, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato il Senato a votare. Se il numero dei richiedenti presenti nell'Aula al momento dell'indizione della votazione è inferiore a quindici per la votazione nominale, la richiesta si intende ritirata. I Senatori richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorché non partecipino alla votazione.

3. Sono effettuate a scrutinio palese le votazioni comunque riguardanti persone e le elezioni mediante schede».

Art. 3.

(Abrogazione dell'articolo 117)

1. L'articolo 117 è abrogato.

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 118)

1. All'articolo 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* al comma 2, le parole: «o a scrutinio segreto» sono soppresse;
- b)* il comma 6 è abrogato.